

**STUDIO DOTT. VINCENZO M. CIMINO**  
**CONSULENTE DEL LAVORO**  
**VIA PELLIZZA DA VOLPEDO, 30 –**  
**40139 BOLOGNA**  
**TEL 051/9923401 – FAX 051/9914501<sup>1</sup>**  
**sito : [www.studiocimino.com](http://www.studiocimino.com)**  
**mail : [info@studiocimino.com](mailto:info@studiocimino.com)**

---

*Consulenza del lavoro – Gestione delle relazioni industriali e rapporti sindacali – Gestione delle crisi aziendali – Amministrazione del personale dipendente ed equiparato – Assistenza nella gestione della contrattualistica in materia di lavoro – analisi e relazioni tecniche – CTU presso il Tribunale di Bologna*

---

## **Oggetto: PERMESSI ROL ED EX FESTIVITA' – ULTERIORI CHIARIMENTI**

L'INPS, con la circolare n. 92 dell'08 Luglio 2011, aveva fornito le indicazioni operative circa l'obbligo contributivo nel caso in cui i permessi ROL ed ex festività non venivano fruiti o monetizzati entro i termini della contrattazione collettiva.

Con il messaggio n. 14605 del 13 Luglio 2011, l'Istituto ha fornito ulteriori chiarimenti, in particolare sul ruolo della contrattazione e sul versamento della contribuzione relativa alle ore di permesso il cui termine di monetizzazione/fruizione risulta essere già scaduto.

L'INPS, precisa poi che, qualora la contrattazione collettiva o le pattuizioni tra le parti ( azienda/dipendente ), non prevedano "termini di scadenza di alcun genere", non si configurerà **nessun obbligo contributivo** se non quando si avrà l'effettiva fruizione o monetizzazione.

### **PERMESSI GIA' SCADUTI**

**Con lo stesso messaggio l'Istituto precisa che le aziende avranno tempo fino al 17 Ottobre 2011 per adempiere agli obblighi contributivi già sorti in precedenza e ad oggi non ancora regolarizzati.**

### **ACCORDO FRA LE PARTI**

Al fine di evitare l'obbligo del versamento contributivo, alla scadenza del termine previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, **la contrattazione individuale (tra azienda e dipendente)** potrebbe stabilire, prorogandolo, un ulteriore termine **di fruizione** dei permessi in esame.

L'accordo potrebbe addirittura disciplinare l'assenza di un termine specifico di fruizione che comporterebbe, come naturale conseguenza, l'assenza dell'obbligo contributivo se non al momento della monetizzazione dell'eventuale monte permessi ancora residuo o all'atto della cessazione del rapporto.

### **MOLTO IMPORTANTE**

**Tutti gli accordi di rinvio dovranno rispettare la forma scritta e la sottoscrizione delle parti ( entro il 17 ottobre 2011 ), la mancata osservanza della forma scritta comporterà l'obbligo di rispettare i termini previsti dal CCNL e di conseguenza, alla scadenza, l'assoggettamento contributivo.**

Lo Studio rimane a disposizione di tutti i signori Clienti che ritenessero opportuno voler affidare l'incarico di predisposizione dell'accordo in parola .

Cordiali saluti

**Studio Cimino**

---

<sup>1</sup> C.FISC: CMNVCN73D20A944K P.IVA : 01956601205